

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI****Sezione Specializzata in materia d'Impresa**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - dr. Paolo Celentano | - Presidente - Relatore - |
| - dr. Ugo Candia | - Consigliere - |
| - dr. Leonardo Pica | - Consigliere - |

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 30 gennaio/2 febbraio 2018 e contraddistinta dal n. 1160/2018 iscritto al **n. 4050/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi**, assunto in decisione all'udienza collegiale del 14 settembre 2021 e pendente

TRA

Cristina PAOLUZI (codice fiscale PLZCST66H51H501D), nata a Roma l'11 giugno 1966, rappresentata e difesa – giusta la procura speciale depositata telematicamente il 15 marzo 2021 – dall'avv. Gianlivio Fasciano (codice fiscale FSCGLV74M31L113Y), domiciliato, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, in Napoli, alla Via San Giacomo n. 15

- appellante -

E

la **OVER S.R.L.** (codice fiscale 05893421213), con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, scala D, costituitasi in persona del suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, Giuseppe Iaselli, rappresentata e difesa – giusta la procura speciale depositata telematicamente il 12 marzo 2021 – dall'avv. Massimo D'Amore (codice fiscale DMRMSM65B02F839C), domiciliato in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22

- appellata -

NONCHÉ



la **CARLERO SOCIETÀ COOPERATIVA** (nuova denominazione assunta dalla Immobiliare Milanese Carlero S.R.L. contestualmente alla sua trasformazione in società cooperativa con atto iscritto nel registro delle imprese il 23 marzo 2016), con sede in Roma, al Largo dei Colli Albani n. 32, codice fiscale 00909100588, in persona di chi per legge o statuto la rappresenta legalmente

- appellata contumace -

E

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso – in forza della procura generale alle liti conferita mediante l'atto pubblico rogato dal dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, il 21 luglio 2015, rep. 80974, racc. 21569 – dall'avv. Carmen Moscariello (codice fiscale MSCCMN66E59F839W), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 5, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello stesso Istituto

- appellato -

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Premesse: lo svolgimento del processo d'appello e le conclusioni delle parti.

I.1. Con una citazione per l'udienza del 12 dicembre 2018 notificata telematicamente alla Over S.R.L. (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Over), alla Immobiliare Milanese Carlero S.R.L. (all'epoca già trasformatasi in una società cooperativa e denominata Carlero Società Cooperativa e pertanto nel prosieguo della presente sentenza indicata anche solo come Carlero) e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo INPS) il 26 luglio 2018, Cristina Paoluzi s'appellava a questa Corte avverso la sentenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli n. 1160/2018, pubblicata il 2 febbraio 2018, nella parte in cui – previa la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli col n. 4274/2013 il 23 luglio 2013, ella era stata condannata, in solido con la Immobiliare Milanese Carlero S.R.L., a pagare alla Over la complessiva somma di 1.420.964,33 €, «*oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs 231/02 dal 20.10.11 al soddisfo*», in forza della clausola di garanzia contenuta nell'art. 5 del contratto con cui il 10 gennaio 2008 ella e la Immobiliare Milanese Carlero S.R.L. avevano venduto alla Over le pro-



prie rispettive quote di partecipazione nella Mondial Pulimento S.R.L., pari complessivamente alla totalità del capitale di questa società, e con la quale le cedenti s'erano solidalmente impegnate *«a tenere indenne ed a manlevare la cessionaria da ogni e qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza dell'attivo, ivi comprese tasse e/o imposte dirette e indirette relative a sanzioni e interessi, ogni ulteriore onere di natura fiscale e tributaria, traenti origine da fatti e situazioni antecedenti al 31 dicembre 2006 e a tale data retroagenti, anche manifestatasi successivamente e con riflessi nella situazione patrimoniale o non regolati dal prezzo e quindi non contemplati nell'elenco costituente l'allegato A»*, con la precisazione che: *«Qualora, successivamente alla data del presente atto dovessero emergere passività non dichiarate, sopravvenienze passive, minusvalenze e/o insussistenze dell'attivo come meglio descritte, la parte acquirente ne informerà i venditori, i quali s'impegnano a corrispondere alla cessionaria le somme necessarie all'estinzione delle predette passività e/o sopravvenienze passive, dopo aver proposto tutti i tentativi e/o le azioni, che la cedente riterrà, a suo insindacabile giudizio, utili esperire per il loro sgravio e/o annullamento»*.

Infatti, secondo la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale partenopeo, il bilancio della Mondial Pulimento S.R.L. chiuso in data 31 dicembre 2006 indicava crediti verso istituti previdenziali per un importo complessivo di 2.245.949,00 € in parte rivelatisi poi insussistenti e non riportava debiti non riferibili a contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi per un importo complessivo di 698.611,38 € la cui esistenza era emersa solo successivamente e l'importo che la Paoluzi e la Immobiliare Milanese Carlero S.R.L. dovevano di conseguenza pagare alla Over in forza della suddetta clausola di garanzia era in definitiva pari complessivamente a 1.420.964,33 €.

La Paoluzi, con il suo appello, se ne doleva sulla base di quattro motivi il cui contenuto, per quanto si dirà appresso, è inutile sintetizzare e concludeva chiedendo a questa Corte:

1) in via principale, di *«dichiarare nulla e/o annullata e/o comunque revocare»* la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni da lei formulate in primo grado, cioè: *«dichiarare nullo, annullato o quantomeno inefficace, revocandolo, il decreto ingiuntivo*



n. 4274/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23/07/2013 (RGN 12520/2013); – nel merito, accertata l'inesistenza e comunque l'inesigibilità del credito fatto valere, rigettare la domanda di pagamento o, in subordine, ridurre l'importo posto a carico dell'opponente nella misura che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda ctu; – in subordine, autorizzata la chiamata in causa dell'INPS territorialmente competente, dichiararla tenuta a manlevare e tenere indenne l'opponente da ogni situazione a se sfavorevole condannandola in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento diretto ovvero alla refusione di tutti gli importi che l'opponente fosse tenuta a corrispondere in conseguenza del ritardo nelle verifiche dei crediti fatti valere dalla Mondial Pulimento S.r.l. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre cpa ed IVA come per legge»;

2) «in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della clausola prevista dall'articolo 5 del contratto di cessione e/o dell'intero contratto di cessione del 10 gennaio 2008 essendo illecita, invalida e in ogni caso contraria a norme imperative, nonché ancora per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare» da lei «non dovuto alcunché ... alla Over s.r.l.;

3) «Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».

Insisteva inoltre nelle richieste istruttorie da lei formulate nel corso del processo di primo grado «e, segnatamente, in quelle rassegnate con la comparsa conclusionale di replica depositata in Tribunale in data 20 novembre 2017».

Quindi, lo stesso 26 luglio 2018, si costituiva telematicamente in giudizio depositando, al fine di fornire la prova della notificazione alle controparti della citazione introduttiva del processo di secondo grado, soltanto le copie informatiche per immagine delle copie cartacee delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato alle controparti, peraltro senza corredarle con l'attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici.

I.2. Costituendosi a sua volta innanzi a questa Corte telematicamente il 21 novembre 2018, la Over chiedeva la conferma della sentenza appellata, la condanna della Paoluzi a rionderle le spese del processo d'appello e la distrazione di tali spese in favore del proprio di-



fensore, reiterando inoltre le richieste istruttorie da essa formulate nel corso del processo di primo grado.

I.3. L'INPS, dal suo canto, costituendosi in giudizio telematicamente il 23 novembre 2018, chiedeva il rigetto dell'appello e di tutte le domande proposte nei suoi confronti della Paoluzi e la condanna di quest'ultima a rifonderle le spese del processo di secondo grado.

I.4. All'esito della prima udienza di tale processo, differita d'ufficio, ai sensi del comb. disp. degli artt. 359 e 168-*bis*, co. 5, c.p.c., all'8 gennaio 2019, la Corte, con un'ordinanza depositata tre giorni dopo, rilevava che la Carlero non s'era costituita e tuttavia non poteva essere dichiarata contumace poiché la Paoluzi non aveva provato mediante il deposito dei documenti informatici all'uopo necessari di averle notificato il proprio atto d'appello, invitava la Paoluzi a fornire nei debiti modi tale prova entro il termine del 15 aprile 2019, disponeva la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata nella parte recante la condanna della Paoluzi a pagare alla Over un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 € e rinviava «*la trattazione del processo*» all'udienza del 23 aprile 2019.

I.5. Nel frattempo, alle ore 11:45 dello stesso 8 gennaio 2019, la Paoluzi inviava alla Cancelleria della Corte alcuni documenti informatici, accettati dalla stessa Cancelleria solo il 10 gennaio 2019, tra cui cinque documenti informatici in formato .eml la cui denominazione lasciava intendere rappresentanti gli originali o i duplicati informatici di ricevute di avvenuta consegna di messaggi di posta elettronica certificata inviati ai procuratori delle altre parti costituitisi nel processo di primo grado, ma che in realtà rappresentavano solo tali messaggi.

I.6. L'udienza del 23 aprile 2019 veniva poi rinviata d'ufficio al 26 novembre 2019, data in cui, su conforme richiesta di tutte le parti costituite, il processo veniva rinviato, per la precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 14 gennaio 2020, all'esito della quale il processo veniva introitato in decisione con la contestuale assegnazione alle parti costituite degli ordinari termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, poi procrastinati per effetto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile



2020, n. 27, e prorogata dall'art. 36, co. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

I.7. Senonché, con l'ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020/25 gennaio 2021, questa Corte osservava quanto segue:

«1.1.1. La procura ad litem la cui copia informatica per immagine è stata depositata telematicamente dall'avv. Fasciano al fine di giustificare il suo ius postulandi in favore di Cristina Paoluzi è – o almeno appare – redatta in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun altro atto e il suo testo non contiene alcun elemento che possa farla ritenere inequivocamente riferibile al presente processo o alla controversia che ne è oggetto. Sicché deve ritenersi formalmente irrispettosa di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., nonché comunque sostanzialmente inidonea a soddisfare le esigenze cui questa disposizione si ispira (e perciò non meramente irregolare come, secondo Cass., SS.UU., 26338/2017, quella che, pur essendo stata rilasciata su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto di un determinato processo, abbia un contenuto tale da poterla ritenere con sufficiente certezza riferibile a quest'ultimo).

«Il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. stabilisce infatti che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione sia autenticata dal difensore deve – evidentemente al fine di poterla ritenere riferibile con sufficiente certezza ad un determinato processo, cioè effettivamente “speciale” – essere redatta (1) in calce o a margine di uno degli atti processuali ivi indicati oppure (2) su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente ad uno di questi atti o (3) su un documento informatico congiunto ad uno degli stessi atti mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Sicché non contempla la possibilità del suo rilascio su un foglio di carta non congiunto materialmente, bensì “informaticamente”, ad uno di detti atti.

«Né può indurre ad una diversa conclusione la previsione del quarto periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., secondo cui: “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamenta-



re, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

«Questa previsione si riferisce invero chiaramente soltanto alle modalità mediante le quali la procura ad litem eventualmente conferita su un supporto cartaceo – e nel rispetto delle forme all'uopo in precedenza stabilite dallo stesso articolo – deve essere depositata telematicamente e non a quelle utilizzabili per congiungerla “informaticamente” ad uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.

«D'altronde, a ritenere il contrario, una procura ad litem redatta su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcuno di questi atti e il cui testo sia privo di qualsiasi specifico riferimento ad un determinato processo o a una determinata controversia o domanda giudiziale, come quella nella specie in considerazione, potrebbe essere utilizzata per qualsiasi processo sol che la sua copia informatica sia depositata telematicamente nel rispetto della normativa del cd. processo civile telematico, in evidente contrasto con la “specialità” che l’art. 83 c.p.c. intende assicurare.

«Pertanto, la necessaria “specialità” della procura ad litem autenticata dal difensore non può essere assicurata nemmeno dalla semplice allegazione di una copia informatica di tale atto al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è notificato uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.

«Vero è che il quinto comma dell’art. 18 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, stabilisce che: “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».

«Queste disposizioni regolamentari dovrebbero essere invero [recte: però (n.d.r.)] considerate illegittime e pertanto disapplicate dal giudice anche d’ufficio se non interpretate alla luce di quanto espressamente previsto o comunque dei principi ricavabili dal terzo com-



ma dell'art. 83 c.p.c., che, come s'è detto, non contempla la possibilità che la procura ad litem sia rilasciata all'avvocato in formato analogico su un supporto cartaceo non congiunto materialmente, bensì "informaticamente", ad uno degli atti processuali ivi indicati e dunque non può essere ritenuto sufficiente ad attribuire al Ministero della Giustizia il potere di stabilire quando una siffatta procura può dirsi apposta in calce ad uno di tali atti e comunque mira evidentemente ad assicurare che la procura ad litem autenticata dal difensore sia effettivamente "speciale", si riferisca cioè ad uno o più determinati processi. Il che, in mancanza del congiungimento fisico od informatico della procura ad litem redatta in formato analogico su un supporto cartaceo ad uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. (o, deve ritenersi, tenendo conto della ratio di questa disposizione, ad un altro atto processuale che si riferisca con certezza ad un determinato processo), può essere garantito soltanto dal tenore testuale di tale procura.

«1.1.2. Peraltro, la copia informatica per immagine della procura in questione non risulta «autenticata» come richiesto dall'art. 83, co. 3, c.p.c., cioè corredata dall'attestazione della sua conformità all'originale redatta secondo le modalità indicate dall'art. 16-undecies, co. 2 e 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

«1.2. Priva di questa "autenticazione" risulta poi anche la copia informatica per immagine della procura speciale ad litem depositata telematicamente dall'avv. Massimo D'Amore per fornire la prova del suo ius postulandi in favore della Over S.R.L.

«1.3. L'avv. Carmen Moscariello, dal suo canto, non ha prodotto alcuna copia dell'atto notarile mediante il quale, secondo quanto da lei allegato, le è stata rilasciata la procura generale alle liti da lei invocata a giustificazione del proprio potere di rappresentare e difendere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

«1.4. Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invitare tutti i suddetti avvocati a rimediare ai vizi concernenti la prova del potere di ciascuno di loro di rappresentare e difendere le [recte: la (n.d.r.)] parte per la quale s'è costituito innanzi a questa Corte che sono stati sopra rilevati.



«2. Inoltre, alla luce dei principi enunciati da Cass., SS.UU., 16598/2016 ed alla [recte: e della (n.d.r.)] loro combinazione con la disciplina del cd. processo civile telematico, va rilevato che l'appello proposto potrebbe essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c. poiché, a ben vedere, non è stata tempestivamente fornita la debita prova della sua notificazione né all'Immobiliare Milanese Carlero S.R.L. (ora Carlero Società Cooperativa), come eccepito dagli avv.ti D'Amore e Moscariello, né alle altre parti appellate, avendo l'avv. Fasciano depositato telematicamente l'8 gennaio 2019 soltanto i duplicati informatici dei messaggi di posta elettronica certificata indirizzati agli avvocati costituiti nel processo di primo grado quali procuratori ad litem delle parti appellate e non anche delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

«Infatti, secondo quanto può desumersi dal comb. disp. degli artt. 9, co. 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e 19-bis del provvedimento in data 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova della notificazione eseguita dall'avvocato per mezzo della posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-bis di detta legge deve essere fornita con modalità telematiche e, più precisamente, mediante il deposito telematico dei duplicati informatici delle relative ccdd. ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (o anche soltanto di quest'ultima, che peraltro deve sempre essere quella cd. completa, cioè comprendente tutti i suoi allegati, la prima essendo necessaria solo per stabilire la data in cui il messaggio di posta elettronica è stato inviato dal mittente al destinatario), giacché soltanto nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia oggettivamente impossibile fornirla in tal modo, l'avvocato può darla mediante il deposito, evidentemente materiale, di una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché dell'attestazione della loro conformità ai rispettivi originali informatici.

«D'altro canto, sempre alla luce dei principi enunciati da Cass., SS.UU., 16598/2016, questo Collegio è ormai da tempo, rimeditando la sua precedente diversa opinione, giunto alla conclusione che, ai fini della verifica della procedibilità dell'appello richiesta dall'art. 348,



co. 1, c.p.c., la prova di una siffatta notificazione non può essere ricavata (oppure resa inutile) dalla costituzione in giudizio o comunque dal comportamento processuale dell'appellato, con la sola eccezione del caso, nemmeno questo ricorrente nella specie, in cui quest'ultimo depositi telematicamente un duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, completo di tutti i relativi allegati, in tal modo fornendo la prova documentale diretta di cosa, come e quando tale messaggio gli è stato notificato.

«Le questioni concernenti la procedibilità, così come quelle concernenti l'ammissibilità, dell'appello attengono infatti al cd. ordine pubblico processuale, stante il favor legislativo per la stabilità della sentenza di primo grado, e pertanto devono essere esaminate dal giudice anche d'ufficio ed a prescindere dalla posizione in proposito assunta dalle parti, che non ne possono disporre».

Pertanto, invitava «gli avvocati costituitisi quali procuratori e difensori, rispettivamente, di Cristina Paoluzi, della Over S.R.L. e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimediare ai vizi concernenti la prova del potere di rappresentare e difendere la parte per la quale ciascuno di loro s'è costituito nel processo d'appello rilevati ai punti 1.1.1, 1.1.2., 1.2 e 1.3 e ad interloquire sulla questione rilevata al punto 2 della motivazione della presente ordinanza entro il termine del 15 marzo 2021 e» rinviava «il processo all'udienza collegiale del 13 aprile 2021».

I.8. Quindi:

- il 27 gennaio 2021, l'avv. Moscariello depositava una nota con la quale faceva presente di aver già allegato alla sua comparsa di risposta all'appello della Paoluzi una copia informatica da lei sottoscritta digitalmente della procura generale alle liti conferitale dall'INPS il 21 luglio 2015, che comunque depositava nuovamente;

- il 12 marzo 2021, l'avv. D'Amore depositava un'altra copia informatica per immagine della procura speciale conferitale dalla Over ed apposta a margine del ricorso sulla base del quale questa ottenne il decreto ingiuntivo poi revocato dal Giudice di prime cure che aveva già depositato telematicamente al momento della sua costituzione in giudizio, ma stavolta corredandola con l'attestazione della sua conformità al relativo originale, nonché una



nuova procura specificamente riferita al processo d'appello di cui si sta trattando ed anch'essa autenticata, aggiungendovi la richiesta che l'appello della Paoluzi fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., posto che la costituzione dell'appellante non era avvenuta nelle forme previste dalla legge, non avendo l'appellante depositato *«l'originale o la copia conforme dell'atto di citazione munito delle relate di notificazione alle parti appellate»*, e tale irregolarità non era stata sanata entro la prima udienza del processo di secondo grado;

- il 15 marzo 2021, l'avv. Fasciano depositava una copia informatica per immagine debitamente autenticata di una nuova procura, stavolta specificamente riferita al processo d'appello di cui si sta trattando, nonché i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per notificare alle altre parti il proprio atto d'appello, spiegando che il *software* da lui utilizzato per la gestione della posta elettronica, denominato *Thunderbird*, *«a differenza di altri programmi di gestione di posta elettronica comunemente utilizzati (vedi Outlook) genera la ricevuta di consegna in un'unica schermata con il contenuto della busta e precisamente con gli allegati eml»*, sicché *«il salvataggio della ricevuta di consegna e delle relative buste avviene contestualmente mediante un unico click (icona cd. salvatutto posta in basso a destra della schermata) e dunque impone all'operatore un processo obbligato di salvataggio in un unico blocco»* e *«in altri termini non è possibile procedere al salvataggio autonomo e separato della sola ricevuta di consegna prescindendo dal contenuto dai file eml»*, e sostenendo pertanto che la sua costituzione in giudizio era *«geneticamente corretta»* siccome corredata dalla *«prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello in tutta la sua completezza ab origine, anche a seguito dell'invito del Collegio in occasione della prima udienza di trattazione avvenuta in data 8.1.2019»*;

- all'esito dell'udienza collegiale del 13 aprile 2021, tenutasi secondo le eccezionali modalità previste dall'art. 221, co. 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 37, dopo che le parti avevano sostanzialmente ribadito le loro rispettive precedenti conclusioni, il processo, con un'ordinanza depositata il 22 aprile



2021, veniva nuovamente introitato in decisione con la contestuale assegnazione alle parti degli ordinari termini di cui al comb. disp. degli artt. 352, co. 1, e 190, co. 1, c.p.c.;

- a causa del successivo conferimento di altre funzioni ad uno dei consiglieri componenti del Collegio che aveva tenuto l'udienza del 13 aprile 2021, con un'ordinanza depositata il 15 luglio 2021, il processo veniva rinviato all'udienza del 14 settembre 2021, all'esito della quale veniva nuovamente introitato in decisione, previa la rinuncia di tutte le parti costituite al deposito di ulteriori scritti difensivi.

II. La nullità della costituzione in giudizio dell'appellante, la tardività della sua sanatoria e la conseguente improcedibilità dell'appello della Paoluzi

II.1.1. Il primo comma dell'art. 347, co. 1, c.p.c. dispone che l'appellante e l'appellato devono costituirsi in appello «secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale», cioè secondo le forme e i termini rispettivamente previsti per l'attore dall'art. 165 c.p.c. e per il convenuto dall'art. 166 c.p.c.

Il che significa che l'appellante deve costituirsi innanzi al giudice d'appello entro dieci (o, nel caso in cui i termini processuali siano stati abbreviati ai sensi dell'art. 163-bis, co. 2, c.p.c., cinque) giorni dalla notificazione all'appellato della citazione mediante la quale, ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c., l'appello deve essere proposto depositando contestualmente nella cancelleria di detto giudice, per mezzo del proprio procuratore (che, com'è noto, deve essere iscritto in uno degli albi degli avvocati) o, laddove sia eccezionalmente consentito dalla legge, personalmente, la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, l'eventuale procura e i documenti eventualmente offerti in comunicazione, nonché, alla stregua di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 347 c.p.c., una copia della sentenza appellata, salvo che detta citazione sia rivolta a più parti.

In quest'ultimo caso, infatti, l'appellante deve inserire l'originale della citazione in appello nel proprio fascicolo entro dieci giorni dall'ultima delle sue notificazioni, il che induce a ritenere che in tal caso egli debba costituirsi innanzi al giudice di secondo grado entro dieci – o cinque – giorni dalla prima delle notificazioni di detta citazione depositando contestual-



mente nella cancelleria di detto giudice, per mezzo del proprio procuratore o personalmente, oltre alla nota d'iscrizione a ruolo, un fascicolo che contenga, oltre all'eventuale procura e ai documenti eventualmente offerti in comunicazione, una copia di quella citazione.

Il primo comma dell'art. 348 c.p.c. prevede poi che l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si sia costituito «*in termini*».

Nulla prevede invece il codice di rito per il caso in cui l'appellante si sia costituito senza rispettare le forme previste dal comb. disp. degli artt. 347, co. 1 e 2, e 165 c.p.c., sebbene ciascun veda che l'inosservanza di talune di esse e, specialmente, dell'inserimento nel fascicolo dell'appellante dell'originale della citazione in appello, evidentemente corredata dalla relazione della relativa notificazione (o dalle relazioni delle relative notificazioni) e, nel caso in cui l'appellante si sia costituito per mezzo di un avvocato, della procura a quest'ultimo conferita, ovviamente se non materialmente apposta sull'originale di detta citazione o su un foglio separato ma allo stesso originale materialmente congiunto.

II.1.2. Le incertezze manifestate dalla giurisprudenza in ordine alle conseguenze dell'inosservanza di tali forme da parte dell'appellante nel contesto normativo anteriore all'entrata in vigore della disciplina del cd. processo civile telematico possono però, allo stato e per quel che concerne il caso in cui l'appellante abbia ommesso di inserire nel proprio fascicolo l'originale della citazione in appello notificata, ritenersi superate.

Infatti, in relazione al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni sul cd. processo civile telematico nei procedimenti civili innanzi ai tribunali e alle corti d'appello d'Italia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598 del 2016, hanno, secondo la massima ufficiale di tale pronunzia, affermato che «*la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il*



*momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratio-
ne temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello».*

In quel quadro normativo, ancor oggi vigente negli ormai indubbiamente marginali casi in cui le disposizioni sul cd. processo civile telematico non siano applicabili, l'inserimento nel fascicolo dell'appellante dell'originale cartaceo della citazione in appello ha infatti il precipuo scopo di provare l'esistenza, la validità e la data della notificazione all'appellato (o delle notificazioni agli appellati) di detta citazione – posto che è sull'originale cartaceo di quest'atto che l'art. 148 c.p.c. e l'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, prevedono che la relazione di ogni sua notificazione (e di ogni fallito tentativo di eseguirla) deve essere apposta – nonché l'esistenza e la validità della procura *ad litem* eventualmente apposta in calce o a margine della stessa citazione e dunque di consentire al giudice d'appello di effettuare una parte essenziale dei controlli necessari ai fini della verifica d'ufficio della «regolare costituzione del giudizio» che, ai sensi dell'art. 350, co. 2, c.p.c., deve essere compiuta nella «prima udienza di trattazione» e di adottare i provvedimenti conseguenti.

Sicché, in estrema sintesi, l'omissione di tale adempimento rende la costituzione in giudizio dell'appellante affetta da una nullità iscrivibile nell'orbita di quelle derivanti dalla mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo degli atti processuali, di cui all'art. 156, co. 2, c.p.c., che tuttavia determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c. soltanto qualora non sia sanata (anche a seguito del suo eventuale, ma, secondo la suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non doveroso, rilievo da parte del giudice) nel corso della prima udienza del processo di secondo grado (o di quella successiva cui sia eventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessione dell'appellante nel termine entro cui deve intervenire tale sanatoria, la verifica giudiziale de «la regolare costituzione del giudizio») mediante il deposito precedentemente omesso dell'originale (cartaceo) della citazione in appello o da qualche altro fatto che consenta di ritenere comunque tempestivamente raggiunto lo scopo di consentire a tempo debito al giu-



dice d'appello di effettuare detta verifica (come, ad esempio, il tempestivo deposito da parte dell'unico appellato della copia notificatagli di detta citazione).

II.2. Le precedenti considerazioni devono però ora essere adattate alle modifiche del contesto normativo derivanti dall'entrata in vigore della disciplina del cd. processo civile telematico, che, com'è noto, ha consentito all'appellante di proporre la sua impugnazione mediante una citazione notificata all'appellato o agli appellati e di costituirsi innanzi al giudice d'appello con modalità telematiche, ma il legislatore non s'è preoccupato di coordinare compiutamente con la disciplina del codice di rito e, per quel che qui rileva, in particolare, con gli artt. 83, 165, 166 e 347 c.p.c.

Tuttavia, coniugando i principi enunciati dalla suddetta pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la disciplina del cd. processo civile telematico, non par dubbio che anche l'appellante che si costituisca in giudizio con modalità telematiche (come nella specie la Paoluzi) debba fornire contestualmente o, al più tardi, nella «*prima udienza di trattazione*» del processo d'appello la prova di aver notificato all'appellato o agli appellati la citazione introduttiva di tale processo, giacché, in caso contrario, la sua costituzione in giudizio deve essere considerata irrimediabilmente nulla e il suo appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., salvo il caso in cui alleghi e dimostri di essersi venuto a trovare in una situazione tale da rendergli impossibile non per sua colpa dare detta prova o questa possa essere dal giudice ricavata immediatamente e con un grado di obiettiva certezza analogo a quello fornito dall'esame dell'originale cartaceo della citazione in appello notificato con modalità non telematiche.

II.2.1. Pertanto, *mutatis mutandis*, l'appellante, qualora (come nel caso di specie) si costituisca innanzi al giudice d'appello con modalità telematiche dopo aver notificato telematicamente a tutti gli appellati la citazione introduttiva del processo d'appello deve, al momento della sua costituzione, fornire la prova di tale notificazione depositando telematicamente i duplicati informatici [che, secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i-quinquies), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il cd. codice dell'amministrazione digitale, sono in pratica indistinguibili dai relativi originali informatici], oltre che di detta citazione e



dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato *.eml* o *.msg*) del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai fini della notificazione eseguita con modalità telematiche o, quanto meno, della relativa ricevuta di avvenuta consegna cd. completa (sempre in formato *.eml* o *.msg*), l'esame di quest'ultimo documento informatico essendo normalmente necessario e sufficiente per stabilire se, quando, ad istanza di chi, da chi, a chi ed a quale indirizzo di posta elettronica certificata è stata notificata telematicamente la citazione mediante la quale l'appello deve essere proposto.

II.2.3. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9 della legge 53/1994 stabiliscono infatti che, nel caso in cui non sia possibile fornirla con modalità telematiche, la prova della notificazione eseguita da un avvocato per mezzo della posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-*bis* della stessa legge deve essere data mediante il materiale deposito delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al destinatario, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e dell'attestazione della conformità di tali copie analogiche agli originali informatici da cui sono tratte.

Sicché, argomentando *a contrariis*, deve ritenersi che, qualora sia invece (come oggi normalmente è nei processi civili innanzi ai tribunali e alle corti d'appello) possibile fornire detta prova con modalità telematiche, l'avvocato non possa provvedervi nello stesso (e, nella prospettiva del cd. processo civile telematico, indubbiamente eccezionale e pertanto non consentito se non nei casi tassativamente previsti dalla legge) modo indicato dai suddetti due commi, bensì depositando telematicamente gli originali o i duplicati informatici (in formato *.eml* o *.msg*) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario della notificazione, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna cd. completa.

Il che trova conferma nel quinto comma dell'art. 19-*bis* del provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28 dicembre 2015 (recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34, co. 1, del decreto del Ministro della Giusti-



zia 21 febbraio 2011, n. 44, in attuazione dell'art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), che prevede che «[l]a trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione», evidentemente riferendosi ai duplicati informatici di queste ricevute.

Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 18, co. 6, del d.m. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna deve essere quella cd. completa di cui all'art. 6, co. 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 – cioè quella contenente la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato al destinatario e dunque anche dei suoi allegati – l'esame, mediante gli appositi strumenti informatici, del duplicato informatico di una siffatta ricevuta consente al giudice di verificare direttamente se, quando, ad istanza di chi, da chi, a chi ed a quale indirizzo di posta elettronica certificata la notificazione telematica è stata eseguita e dunque di stabilirne l'esistenza, la validità e la data, così come sarebbe consentito dall'esame visivo dell'originale analogico dell'atto processuale notificato con modalità non telematiche, in calce al quale, secondo quanto previsto dall'art. 148, co. 1, c.p.c., deve essere apposta la relazione della sua notificazione, e degli atti o documenti che vi devono essere allegati (come, ad esempio, a norma dell'art. 149, co. 2, p. 2, c.p.c., l'avviso di ricevimento dell'atto notificato dall'ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale), mentre l'esame anche della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per eseguire la notificazione sarà necessario nei soli casi in cui tale messaggio sia stato spedito in un giorno diverso da quello in cui è stato ricevuto e la data della sua spedizione sia rilevante al fine di stabilire la tempestività dell'appello.

II.2.4. Deve pertanto escludersi che la prova della notificazione di una citazione in appello eseguita per mezzo della posta elettronica certificata in forza di quanto disposto dall'art. 3-bis della legge 53/1994 che non sia impossibile fornire mediante il deposito tele-



matico dei duplicati informatici del messaggio di posta elettronica certificata notificato al destinatario, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna possa essere fornita mediante il deposito telematico delle copie di documenti cartacei che il depositante, esplicitamente o implicitamente, alleggi essere le copie analogiche di questi documenti, nemmeno se accompagnato o seguito dall'attestazione di un avvocato della loro conformità ai relativi originali e/o seguito dalla non contestazione di tale conformità da parte dell'appellato, o mediante il deposito telematico di documenti informatici che il depositante, esplicitamente o implicitamente, alleggi o esplicitamente attesti essere le copie informatiche di dette copie analogiche.

II.2.5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la costituzione telematica della Paoluzi innanzi a questa Corte deve dunque essere considerata nulla siccome non accompagnata dal contemporaneo deposito telematico nemmeno dei duplicati informatici delle ricevute di avvenuta consegna complete del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per notificare telematicamente la citazione in appello alle parti appellate, bensì solo delle copie informatiche per immagine delle copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di tale messaggio, peraltro non corredate nemmeno con l'attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici.

II.3.1. La nullità della costituzione telematica della Paoluzi innanzi a questa Corte non può poi ritenersi tempestivamente sanata né per effetto delle attività compiute dalla stessa appellante dopo la sua costituzione in giudizio, né per effetto della condotta processuale delle parti appellate costitutesi in giudizio.

II.3.2.1. In proposito va infatti innanzitutto osservato che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16598/2016 afferma che il limite temporale entro il quale la suddetta nullità può e deve essere sanata, dovendo altrimenti l'appello essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., va individuato nell'*«udienza di comparizione di cui al secondo comma dell'art. 350 c.p.c.»*, avendo però cura di avvertire che *«le descritte implicazioni si correlano alla effettiva tenuta di un'udienza, sicché, ove la trattazione dell'appello, finalizzata anche al controllo della regolarità della costituzione, non sia avvenu-*



ta effettivamente e vi sia stato un mero rinvio, occorrerà riferire quelle implicazioni all'udienza di effettiva trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.».

Va inoltre considerato che l'ordinario processo d'appello, secondo la relativa disciplina, può tanto concludersi in una sola "effettiva" udienza quanto svolgersi in più "effettive" udienze, così come la sua «trattazione», e che questa comprende una serie di attività che presuppongono già avvenuta la verifica della «regolare costituzione del giudizio», come può chiaramente desumersi dal primo comma dell'art. 348-ter c.p.c., che prevede che l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. dell'appello che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto deve essere dichiarata «[a]ll'udienza di cui all'articolo 350, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti», e dunque necessariamente dopo la conclusione della suddetta verifica (cfr. Cass. 12887/2020).

Sicché, tenendo conto dello scopo perseguito dalla previsione dell'onere dell'appellante di fornire la prova della notificazione agli appellati della citazione in appello, deve ritenersi che il limite temporale entro il quale la nullità della costituzione dell'appellante derivante dal mancato deposito dei documenti (analogici o digitali) che forniscano tale prova, debba essere, più precisamente, individuato nel completamento delle attività del giudice d'appello deve normalmente compiere in occasione della prima effettiva udienza del processo d'appello al fine di verificare la «regolare costituzione del giudizio» prima di procedere alla vera e propria «trattazione» di tale processo.

II.3.2.2. Nel caso di specie deve pertanto escludersi che la Paoluzi abbia tempestivamente sanato la suddetta nullità della propria costituzione in giudizio, avendo ella depositato telematicamente i documenti informatici comprovanti l'avvenuta notificazione del proprio appello alle parti appellate, cioè le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica all'uopo utilizzato, soltanto il 15 marzo 2021, dopo che il processo era stato per la prima volta introitato in decisione e che la Corte, con l'ordinanza depositata il 25 gennaio 2021, aveva invitato le parti ad interloquire sulle conseguenze del loro mancato deposito.

Infatti, i documenti informatici dalla stessa Paoluzi depositati telematicamente l'8



gennaio 2019, benché denominati in modo tale da indurre a ritenerli costituiti dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione in questione, costituiscono i duplicati di tale messaggio e non già delle relative ricevute.

Né il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di detto messaggio effettuato dalla Paoluzi il 15 marzo 2021 può essere considerato tempestivo sulla base delle, peraltro poco chiare, spiegazioni di carattere informatico svolte dalla stessa Paoluzi per giustificare la sua tardività (v. *supra*, sub § I.8).

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, lo stesso deposito di tali atti avvenuto il 15 marzo 2021 dimostra infatti che esso avrebbe ben potuto essere eseguito precedentemente e che la sua tardività non può essere addebitata ad un errore non imputabile alla Paoluzi.

II.3.2.3. Né può ritenersi che il presente processo sia regredito alla fase della verifica della sua regolare costituzione per effetto del rilievo d'ufficio della mancanza di una sufficiente prova dello *ius postulandi* degli avvocati costituitisi quali procuratori della Paoluzi, della Over e dell'INPS operato con la stessa ordinanza depositata il 25 gennaio 2021 (v. *supra*, sub § I.7).

Il giudice ha infatti il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio in ogni fase del processo innanzi a lui pendente gli eventuali difetti dello *ius postulandi* degli avvocati costituitisi quali procuratori delle parti o della sua prova, ma l'eventuale rilievo da parte sua, ufficioso o su eccezione di parte, di tali difetti non comporta la regressione del processo alla fase della verifica della sua regolare costituzione ma soltanto l'eventuale insorgere del potere-dovere dello stesso giudice di assegnare anche d'ufficio il termine perentorio per la sanatoria dei difetti in questione previsto dall'art. 182, co. 2, c.p.c., la cui osservanza importa, a sua volta, la sanatoria *ex tunc* di tutte le attività compiute dal procuratore cui è stato assegnato, non anche la possibilità per quest'ultimo di rimediare ai suoi errori o alle sue omissioni.

II.3.3.1. D'altro canto, non può ritenersi sufficiente a sanare tempestivamente, neanche in parte, la nullità della costituzione in giudizio dell'appellante di cui si sta discorrendo



neppure il comportamento processuale tenuto dalle parti appellate costitutesi e, in particolare, la loro esplicita affermazione che l'appello della Paoluzi era stato a loro notificato il 26 luglio 2018.

Costituisce infatti un principio pacifico, anche se non sempre coerentemente applicato, che le questioni concernenti l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello devono essere rilevate e risolte dal giudice anche d'ufficio e che di esse le parti non possono disporre (almeno) nella misura in cui postulano la sicura ed obiettiva individuazione della data in cui l'appello è stato notificato, la cui certificazione è infatti, evidentemente non per caso, dalla legge affidata sempre ad un terzo cui sia stato attribuito il relativo potere, si tratti di un ufficiale giudiziario, di un agente postale o di un gestore del servizio di posta elettronica certificata.

Per le medesime ragioni, ai fini della prova della notificazione telematica di un appello, non può essere applicato l'art. 23 del d.lgs. 82/2005, secondo cui *«[l]e copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta»*.

Vero è che, secondo la pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16598/2016, la nullità della costituzione dell'appellante non accompagnata dal materiale deposito dell'originale (cartaceo) della citazione in appello può essere sanata anche dalla mancata contestazione da parte dell'appellato eventualmente costituitosi in giudizio della conformità all'originale della copia (cartacea) di tale citazione eventualmente prodotta dall'appellante.

Ma quest'affermazione – oltre che evidentemente contrastante con il principio di indisponibilità delle parti delle questioni concernenti l'ammissibilità e la procedibilità delle impugnazioni e giustificabile quindi solo sulla base di considerazioni di carattere eminentemente pratico verosimilmente dipendenti dalle croniche gravi disfunzioni nella tenuta dei fascicoli cartacei da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari italiani alle quali il processo civile telematico dovrebbe porre finalmente rimedio – è dalla stessa Suprema Corte espressamen-



te limitata al caso in cui la copia (fotografica cartacea) della citazione in appello, eventualmente depositata dall'appellante in luogo dell'originale di quest'atto, comprenda la relazione della relativa notificazione, giacché solo in tal caso il suo esame visivo può consentire al giudice di appurare, con un grado di certezza empirica sicuramente assai elevato, se, come, dove, quando, ad istanza di chi, da chi ed a chi questa è stata eseguita, mentre un analogo grado di certezza in proposito non può essere dato dall'esame visivo della (apparente) copia cartacea (ed evidentemente tanto meno della copia informatica per immagine di una copia cartacea) di una ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, che non consente, nemmeno qualora contenga l'indicazione della denominazione e delle dimensioni dei documenti informatici a tale messaggio allegati, di verificare quale sia il testo di tali documenti.

Né le suesposte argomentazioni e le relative conclusioni possono ritenersi in contrasto con gli indubbiamente meno severi principi espresso dalla Suprema Corte – a proposito della prova della notificazione telematica del ricorso per cassazione e del caso in cui tale prova, nell'impossibilità di fornirla con modalità telematiche, sia stata fornita mediante il deposito di una copia analogica del ricorso senza l'attestazione della sua conformità all'originale prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994 o con un'attestazione priva di sottoscrizione autografa – con la sentenza delle sue Sezioni Unite 24 settembre 2018, n. 22438, secondo la quale: *«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia riconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della co-*



pia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».

Invero, la stessa Suprema Corte ha tenuto a precisare che questi principi si riferiscono esclusivamente al ricorso per cassazione «*e al contesto della disciplina del giudizio di legittimità non ancora inserito nel sistema del p.c.t.*» e si fondano in definitiva «*sul duplice presupposto (anzitutto materiale, prima ancora che giuridico) della impossibilità per la Corte di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale e della possibilità, invece, della parte destinataria dell'atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale, di poterne operare, o meno, il disconoscimento rispetto alla copia analogica che non sia stata autenticata dal difensore autore dell'atto notificato, in quanto in possesso proprio del suo originale*» (v. Cass., SS.UU., 22438/2018, in motivazione).

Non v'è ragione pertanto di estenderli, sia pur con i necessari adattamenti, al processo d'appello che si svolga innanzi a un tribunale o a una corte d'appello e, in particolare, al caso in cui l'appellante non abbia dato la prova secondo le modalità telematiche normative previste dell'eventuale notificazione telematica della citazione introduttiva di tale processo.

Ormai da diversi anni i giudici dei tribunali e delle corti d'appello possono infatti di norma esaminare direttamente, mediante gli appositi strumenti informatici, gli originali o, il che è lo stesso, i duplicati informatici dei messaggi di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (sempreché, ovviamente, siano stati depositati telematicamente dai difensori delle parti, come impone la disciplina del cd. processo civile telematico cui s'è fatto in precedenza riferimento). Sicché sarebbe, ad avviso di questo Collegio, del tutto irragionevole sottrarre al giudice d'appello tale possibilità fuori dai casi in cui la stessa legge eccezionalmente lo consente in considerazione dell'impossibilità (oggettiva, assoluta e definitiva) per il difensore dell'appellante di depositare telematicamente i duplicati informatici del messaggio di posta elettronica certificata eventualmente



utilizzato per la notificazione della citazione introduttiva del processo d'appello e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (cd. completa) e di quelli in cui l'esigenza di consentire al giudice d'appello di verificare direttamente questi documenti informatici sia comunque sostanzialmente soddisfatta, come, ad esempio, deve ritenersi che avvenga nel caso (non ricorrente nella specie) in cui l'appellato abbia depositato telematicamente un duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata notificatogli e dei relativi allegati o in quello in cui l'appellante abbia depositato telematicamente soltanto l'originale o il duplicato informatico della ricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione della citazione introduttiva del processo d'appello, a tale ricevuta essendo allegati il messaggio di posta elettronica certificata notificato e i relativi allegati, e non sia necessario stabilire la data in cui tale messaggio è stato inviato dal mittente al suo gestore della posta elettronica certificata e dunque a tal fine depositare l'originale o il duplicato informatico della relativa ricevuta di accettazione.

D'altronde, l'eccezionalità dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 22438/2018 e il contrasto con il principio di indisponibilità delle parti delle questioni concernenti la procedibilità e l'ammissibilità delle impugnazioni anche di quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16598/2016 a proposito della possibilità che, sia pur nei ristretti limiti di cui s'è detto in precedenza, la nullità della costituzione dell'appellante derivante dal mancato deposito dell'originale (cartaceo) della citazione in appello sia sanata dalla non contestazione da parte dell'appellato della conformità all'originale della copia (fotografica cartacea) di tale citazione risultano ancor più evidenti se si considera che la stessa Suprema Corte ha poi avuto modo in effetti di ribadire, in relazione ad un caso in cui non veniva in considerazione la disciplina del cd. processo civile telematico, che la prova della notificazione di un atto processuale non può essere desunta dal comportamento processuale del destinatario e la sua mancanza va rilevata anche d'ufficio, affermando che il ricorso per cassazione, che il ricorrente assuma di aver «*proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile*



se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (così Cass. 3466/2020).

II.4. Infine, non merita di essere seguita la tesi isolatamente sostenuta (ma in relazione ad una fattispecie ben diversa da quella qui in esame) dall'ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione 15 luglio 2021, n. 20214, secondo la quale l'inosservanza delle norme concernenti la prova della notificazione degli atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata non comporta l'inesistenza, bensì la nullità, sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo, di una siffatta notificazione.

Pare infatti a questo Collegio evidente che l'inosservanza delle norme che stabiliscono come la notificazione di un atto processuale va provata comporta che di tale atto non possa tenersi conto ai fini della decisione, cioè che a questi fini tale atto va considerato inesistente, e può pertanto essere sanata soltanto *ex nunc* da un atto o un fatto che fornisca la prova di tale notificazione con un grado di obiettiva certezza analoga a quella che sarebbe fornita rispettando tali norme.

II.5. Alla stregua di quanto s'è venuto fin qui dicendo, l'appello in esame va dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c. giacché la costituzione telematica dell'appellante deve essere considerata nulla poiché non accompagnata dal contemporaneo deposito della debita prova informatica della notificazione dell'atto d'appello alle parti appellate e tale nullità non è stata tempestivamente sanata.

III. Le statuizioni conseguenti alla dichiarazione dell'improcedibilità dell'appello della Paoluzi

III.1. Sebbene, per quanto detto, l'appello della Paoluzi debba essere dichiarato improcedibile, la grave mancanza di un adeguato coordinamento tra le norme del codice di procedura civile e quelle concernenti la disciplina del cd. processo civile telematico e la mancanza di pronunzie della Corte di Cassazione attinenti al caso di specie inducono a ritenere



sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, giustificano la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese processuali.

III.2. Infine, considerato l'esito dell'appello della Paoluzi, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della medesima appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lei proposto.

P. Q. M.

La Sezione Specializzata in materia d'Impresa della Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Cristina Paoluzi avverso la sentenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 30 gennaio/2 febbraio 2018, n. 1160/2018:

A) dichiara l'appello improcedibile;

B) compensa integralmente le spese del processo d'appello tra le parti che vi si sono costituite;

C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da lei dovuto per il suo appello.

Così deciso in Napoli, il 1° febbraio 2022.

Il Presidente estensore

Paolo Celentano

